

## Regolamento della casa

1. I locatari devono sopportarsi a vicenda ed usare nei loro rapporti il massimo riguardo. Essi devono tendere, adottando un contegno amichevole, corretto e di buon vicinato, ad evitare qualsiasi motivo che possa essere causa di litigio con i coinquilini.

Si deve fare il possibile per evitare ed eventualmente reprimere disturbi e rumori nella casa e nel giardino. In modo particolare per quanto concerne audizioni radiofoniche. Il buon nome e la buona reputazione della nostra dimora, quale quartiere d'abitazione tranquillo e pacifico, non dev'essere pregiudicato da singoli disturbatori. Contro locatari inconcilianti e notoriamente disturbatori, nell'interesse stesso della comunità, si dovrà procedere in conformità dell'art. 7 del contratto di locazione.

2. Qualsiasi perturbazione del riposo notturno è severamente vietata. L'apertura e la chiusura rumorosa di porte o imposte durante la notte o nelle prime ore del mattino vanno considerate quale mancanza di riguardo nei confronti dei coinquilini e non potranno quindi essere tollerate.
3. Le abitazioni e le relative dipendenze vanno tenute in ordine e con la massima pulizia. Eventuali guasti o avarie vanno notificate immediatamente all'Amministratore, a meno che in base al contratto di locazione incomba al locatario stesso provvedervi.
4. Le cose verniciate, i robinetti, in modo particolare gli impianti dei gabinetti di decenza, i caloriferi, le liscivatrici e le essiccatrici, in nessun modo vanno trattati con acidi, sabbia o ingredienti di natura corrosiva.
5. L'Amministratore richiama periodicamente all'attenzione dei locatari mediante circolari, le proprie prescrizioni circa la manutenzione degli apparecchi e degli impianti.

Le prescrizioni vanno osservate scrupolosamente specie quelle tendenti ad evitare danni alla Cooperativa. Locatari renitenti o negligenti sono responsabili dei danni da loro causati.

## Regolamento del giardino

1. Ogni locatario ha l'incondizionato dovere di provvedere alla manutenzione del giardino assegnatogli, come se lo stesso fosse di sua proprietà.

I nostri giardini devono costituire un ornamento non solo delle singole case, ma bensì di tutto il quartiere. I locatari devono tendere quindi ad abbellire di continuo e a seconda delle possibilità i loro giardini e cooperare a mantenere, con ordine esemplare, l'ottima impressione generale del nostro quartiere.

2. Le aiuole, gli impianti e le strade devono essere curati di continuo e mantenuti in istato di pulizia e di ordine.

Eventuali danneggiamenti agli alberi, agli arbusti, alle cinte, ecc. causati dal locatario vanno riparati da quest'ultimo a proprie spese. Resta vietato apportare modificazioni di qualsiasi natura agli impianti ed alle cinte senza l'approvazione scritta del Comitato Direttivo.

3. Si provvederà alla distruzione di nidi di bruchi e di rami infestati da pidocchi delle foglie, da colpi ed altre malattie; in nessun caso tali rami potranno rimanere abbandonati nel giardino.

I cascami ed i rifiuti del giardino vanno riposti in una fossa nel giardino medesimo. Non vengono tollerati mucchi di concime ecc. alla superficie del terreno.

4. In estate, durante le ore diurne, resta vietata la concimazione con colaticcio. Tali concimazioni devono aver luogo di sera e possibilmente in tempo piovoso. In caso di emanazioni nauseanti si dovrà versare acqua.
5. È vietata la costruzione di ripostigli, pergolati, ricoveri di biciclette, ecc.
6. In caso di scioglimento del contratto di locazione, resta vietata, senza l'approvazione scritta del Comitato Direttivo, qualsiasi asportazione di alberi, di arbusti da frutta e ornamentali, impianti da frutta a spalliera, bordure, ghiaietto, fosse stabili per scoli e rifiuti.


7. In caso di scioglimento del contratto di locazione, il proprietario di arbusti o di altre coltivazioni, deve intendersi col suo successore circa un relativo adeguato indennizzo.

È escluso qualsiasi risarcimento da parte della Cooperativa „Domus“.


8. I frutti delle piante appartengono al locatario della parcella nella quale l'albero si trova.

**Per l'Amministrazione  
della Cooperativa di Costruzione „DOMUS“, Chiasso:**

L'Amministratore:

  
.....

Il Locatario:

  
.....